

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Viale Matteotti, 8 - 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC)

Tel.: 0733/8211- Fax: 0733/821250

Email: [info@bancomarchigiano.it](mailto:info@bancomarchigiano.it)

Sito internet: [www.bancomarchigiano.it](http://www.bancomarchigiano.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata e Codice Fiscale n. 00096960430

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4719.1.0 - cod. ABI 08491

Iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A164604

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

### CHE COS'È IL CONTRATTO DI FIDO

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare il contratto di fido (c.d. apertura di credito) entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

L' "Anticipo su Transato Pos" è una linea di credito con cui la Banca anticipa al Cliente, titolare di un'attività imprenditoriale (ditte individuali, liberi professionisti, società), a tempo determinato (periodo massimo 12 mesi), una somma di denaro, a fronte dei futuri incassi derivanti dall'operatività POS, fino ad un limite massimo del 70,00% del transato effettivo del periodo precedente.

Per la concessione dell' "Anticipo su Transato Pos" è necessario che il Cliente sia titolare di un servizio POS e di un rapporto di conto corrente di corrispondenza presso la Banca fino alla scadenza dell'apertura di credito stessa.

È una linea di credito concessa a valere su un c/c specifico denominato "Transato pos", aggiuntivo rispetto al c/c ordinario principale, sul quale è richiesta la canalizzazione dei flussi di incasso derivanti dall'operatività dei terminali POS. L'operatività del conto corrente Transato Pos è limitata alla gestione delle somme accordate.

Le somme accordate sono rese disponibili tramite giroconto interno sul conto ordinario del cliente. Il rimborso avviene tramite flussi di incasso derivanti dall'operatività dei POS e comunque sulla base di un piano di rientro programmato avente cadenza mensile; nel caso in cui, alla singola scadenza mensile pattuita, gli accrediti POS canalizzati non fossero sufficienti a ridurre l'esposizione, la provvista necessaria dovrà essere costituita dal cliente attraverso giroconto dal c/c ordinario principale. Per le condizioni economiche del c/c Transato Pos si rinvia allo specifico foglio

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

|  |  |  |
|--|--|--|
| Per un affidamento di: € 20.000,00<br>Durata del finanziamento (mesi): 3 | Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 10,67% | Tasso variabile<br>Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi |
|--|--|--|

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

|   |   |
|---|---|
| <b>TASSI</b>  |   |
| Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido                 |   |
| Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido                 |   |
| Periodicità di conteggio ed esigibilità degli interessi debitori          |   |
| Modalità di calcolo degli interessi debitori                              | Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore anno civile). |
| <b>Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca</b> |   |
| Tasso di mora   |   |

#### **Finanziamento a tasso variabile**

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria).

Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

|   |  |
|---|--|
| <b>COMMISSIONI</b>  |  |
| Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi   |  |
| Periodicità di addebito   |  |
| <p>La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p> <p>Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi.</p> <p>In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.</p> |  |
| <b>Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)</b>  |  |
| Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)  |  |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva. |                              |
| Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV               |                              |
| Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV                             | Vedi descrizione della spesa |
| Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)                      |                              |

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

| <b>SPESE</b>  |  |
|---|--|
| Spese collegate all'erogazione del credito                                      | € 0,00   |
| Spese per altre comunicazioni e informazioni                                    | € 0,75   |
| Rimborso spese informazione precontrattuale                                     | € 0,00   |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse | Archivio cartaceo inhouse: € 5,00<br>Arch. Cartaceo c/o outsourcer: € 8,30<br>Archivio elettronico: € 2,20 |
| Spese per trasparenza periodica   |  |

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

| <b>Oneri sostenuti dal cliente</b> |  |
|------------------------------------|--|
| Altri Oneri (imposta di bollo)     | valore stimato per persone giuridiche diverse dalle ditte individuali incluso nel calcolo del TAEG dello specifico esempio della sezione "QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO" |
| <b>Altri oneri</b>                 |  |
| Imposte e tasse presenti e future  | Nella misura effettivamente sostenuta  |

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelievi, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancomarchigiano.it](http://www.bancomarchigiano.it). Il Tasso Effettivo Globale dell'apertura di credito in conto corrente utilizzabile per anticipi su crediti commerciali (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo.

vigenti (cd. "tassi soglia").

| <b>RATING DI LEGALITA'</b>  |   |
|---|---|
| <b>Avvertenza:</b> le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate. |   |
| Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (per utilizzi nei limiti del fido concesso)        | Punti in meno: 0,5                                  |
| Durata massima dell'istruttoria   | 60 giorni fissi da completa disponibilità documenti |

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 15 giorni ricevimento della richiesta del cliente

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banco Marchigiano Credito Cooperativo  
Viale Matteotti, 8 - 62012 – CIVITANOVA MARCHE (MC)  
Fax: 0733-821250  
e-mail: [reclami@bancomarchigiano.it](mailto:reclami@bancomarchigiano.it)  
pec: [bcc.civitanova@legalmail.it](mailto:bcc.civitanova@legalmail.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Euribor (Euro Interbank Offered Rate) | tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento |
| Spread                                | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.   |
| Tasso di interesse debitore           | Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.   |

|   |   |
|---|---|
| Tasso di mora   | Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.   |
| Commissione per la messa a disposizione delle somme<br>(o Commissione sull'accordato) | Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.   |
| Indicatore Sintetico di Costo (ISC)   | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.   |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)  | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |